

TRIBUNALE VITERBO —
15 APRILE 2010

GIUDICE: PICCOLOMINI

PARTI: MEGA TRENDS SRL
(avv.ti Guerriero,
Trotta)

A.D.U.C. - ASSOCIAZIONE
PER I DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI
CONSUMATORI
(avv.ti Bertucci,
Moretti)

**Diffamazione e lesione della
reputazione • Affermazioni
diffuse attraverso un forum
su Internet**

• Responsabilità del gestore
• Esclusione • Motivi:
assenza di poteri di
controllo e verifica del
gestore sui testi divulgati
attraverso il forum

*Lo spazio riservato ad un fo-
rum su Internet è un luogo vir-
tuale per dialogare e confron-*

*tarsi non differente dallo spa-
zio che qualsivoglia esercizio
commerciale possa riservare ai
propri avventori per discutere
ed esprimere opinioni. Il gesto-
re non ha alcun potere di con-
trollo o di verifica del contenu-
to dei testi né ha una pretesa di
fornire — attraverso le opinio-
ni e le discussioni « ospitate » —
informazioni esatte e veritiere,
limitandosi dunque a fornire un
luogo nel quale ciascuno possa,
non dare o fare informazione,
ma esprimere opinioni ed apri-
re un dibattito.*

La ricorrente ha chiesto la eliminazione del forum intitolato « megatrends pomezia » pubblicato sul sito web dell'A.D.U.C., in quanto nei commenti e nelle note di consumatori non identificati, in esso pubblicate, comparirebbero affermazioni oltraggiose e calunniose verso la società con conseguente lesione della sua immagine commerciale.

Il ricorso risulta tuttavia infondato e deve essere respinto difettandone i presupposti. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, radicandosi la competenza del Tribunale adito in base al domicilio del danneggiato (Cassazione 8 maggio 2002, n. 6591).

L'odierna richiesta cautelare si fonda sul presupposto della possibile estensione della responsabilità dell'editore di stampa anche al gestore di un sito internet.

L'assunto non è tuttavia condivisibile, in particolare con riferimento ad un forum attesa la peculiarità dello strumento.

Il forum è un luogo virtuale di incontro e discussione di utenti di internet che attraverso tale strumento hanno la possibilità di scambiare idee ed opinioni, in tempo reale, su svariati argomenti.

Esistono forum per la cui partecipazione alla discussione non occorre la registrazione ed altri invece, in cui l'utente, per poter partecipare attivamente alla discussione ed esprimere le proprie opinioni, deve registrarsi indicando un proprio Username, una propria Password e una propria casella di posta elettronica.

In entrambi i casi tuttavia il gestore non ha un potere di controllo o di verifica del contenuto dei testi né ha una pretesa di fornire attraverso le opinioni e la discussione cui dà spazio informazione esatte e veritiere, limitandosi appunto e semplicemente a fornire uno spazio nel quale ciascuno possa, non dare o fare informazioni, ma esprimere opinioni ed aprire un dibattito.

Sul web è possibile ormai trovare forum sui più svariati argomenti, accedendo ai quali si ha la piena consapevolezza di leggere solo ed esclusivamente opinioni personali senza alcuna pretesa o garanzia da parte di alcuno della veridicità o attendibilità di quanto scritto.

Lo spazio riservato ad un forum su internet è uno spazio virtuale per parlare e confrontarsi, non diverso dallo spazio che un qualsivoglia esercizio commerciale possa riservare ai propri avventori per parlare, discutere ed esprimere opinioni, senza che ad alcuno verrebbe in mente di ritenere il titolare dell'esercizio commerciale responsabile di eventuali affermazioni oltraggiose o calunniose espresse dagli avventori in una discussione in corso tra loro.

Emerge quindi con chiarezza come sia lontano dalle reali caratteristiche e finalità dello strumento, immaginare che il gestore web possa controllare a priori quanto scritto sul forum e risponderne, sia per la difficoltà materiale di un controllo preventivo su quanto in esso di volta in volta scritto (a differenza di quanto accade nella stampa) sia comunque in quanto non è questo il ruolo del gestore il quale non fa proprie quelle affermazioni né si propone di diffondere informazione bensì semplicemente concede uno spazio per dire e scrivere ciò che si crede. Peraltro, ogni forma di controllo o Censura esterna non potrebbe che avere l'effetto di snaturare la finalità ed il senso stesso dello strumento.

È evidente quindi come risulti veramente ardito immaginare una responsabilità del gestore per ciò che viene scritto nei forum, salva la possibilità per chi si ritenga leso da espressioni offensive di chiedere informazione al gestore per risalire alla fonte e comunque la cancellazione o la rettifica di espressioni oltraggiose o inveritiere sul proprio conto.

Peraltro, se da un lato la giurisprudenza prevalente sembra escludere l'applicabilità delle norme sulla stampa alle pubblicazioni internet, dall'altro i limitati interventi legislativi in materia sembrano andare nella direzione di una esclusione di un obbligo generale di controllo sui contenuti trasmessi per i prestatori di servizi delle società dell'informazione (vedi ad es. art. 17 del D.Lgs. 70/2003).

Premesso ciò e ritenendo comunque non assimilabile la pubblicazione su stampa ai forum che proliferano su internet, deve evidenziarsi come nel caso concreto il forum di cui si discute richieda per l'accesso una registrazione con possibilità di risalire agli utenti che vi scrivano.

Inoltre, la resistente ha tempestivamente provveduto su segnalazione della ricorrente a cancellare espressioni offensive e calunniose.

Ritiene tuttavia la ricorrente che il generale tenore del forum e degli scritti in esso contenuti siano lesive per la propria immagine e per questo ne chiede la chiusura.

E tuttavia leggendo gli scritti pubblicati sul forum allegati da entrambe le parti relative alla società ricorrente, emerge chiaramente ancora una volta come quelle espresse siano opinioni, complessivamente non positive, ma comunque tali, senza alcuna pretesa di informazione. Nello specifico, i detti scritti pur manifestando opinioni critiche non paiono avere un contenuto offensivo o diffamatorio che travalichi il diritto di espressione ed anche di critica dell'utente e del consumatore. Né peraltro la ricorrente ha eventualmente indicato la non veridicità di fatti e circostanze riportate.

Il ricorso pertanto, anche sotto tale profilo non pare accoglibile, attesa la necessità di contemperare il diritto di ciascuno alla tutela della propria immagine con il diritto dell'altro di esprimere liberamente le proprie opinioni ed anche le proprie critiche ove ciò non travalichi nell'offesa o nell'attacco altrui.

Non rinvenendosi al momento alcuna lesione dell'immagine della società, o comunque un travalicamento del diritto di espressione e di critica dei singoli, rappresenterebbe certamente una limitazione del diritto di consumatori ed utenti ad un libero confronto la chiusura del forum per la sola potenziale possibilità che altri scritti negativi o diffamatori possano eventualmente essere pubblicati, e tenuto comunque conto della possibilità di chiederne la rimozione ove ciò accada ancora come peraltro fatto in passato o risalire eventualmente agli autori.

Il ricorso pertanto deve essere respinto con condanna di parte attrice al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. — Respinge il ricorso proposto da Mega Trends s.r.l.

Condanna Mega Trends s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del procedimento in favore di A.D.U.C. che liquida in € 1.600,00 di cui € 800,00 per diritti e € 800,00 per onorari, oltre il 12.5% su diritti ed onorari a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

TRIBUNALE VITERBO

14 OTTOBRE 2010

PRESIDENTE: CAPIZZI

RELATORE: LUPARELLI

PARTI: MEGA TRENDS SRL
(avv.ti Guerriero,
Trotta)A.D.U.C. - ASSOCIAZIONE
PER I DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI
CONSUMATORI
(avv.ti Bertucci,
Moretti)**Diffamazione e lesione della
reputazione • Affermazioni
diffuse attraverso un forum
su Internet****• Responsabilità del gestore
• Esclusione • Motivi:**
assenza di poteri di
controllo e verifica del
gestore sui testi divulgati
attraverso il forum.*Lo spazio riservato ad un forum su Internet è un luogo virtuale per dialogare e confron-**tarsi non differente dallo spazio che qualsivoglia esercizio commerciale possa riservare ai propri avventori per discutere ed esprimere opinioni. Il gestore non ha alcun potere di controllo o di verifica del contenuto dei testi né ha una pretesa di fornire — attraverso le opinioni e le discussioni « ospitate » — informazioni esatte e veritiere, limitandosi dunque a fornire un luogo nel quale ciascuno possa, non dare o fare informazione, ma esprimere opinioni ed aprire un dibattito.*

Va condiviso l'iter argomentativo del giudice di prime cure il quale ha motivato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria che un forum web si configura come luogo virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni su argomenti disparati senza esercitare attività giornalistica, nel senso genuino di informare. Muovendo da tale caratterizzazione del forum web, la Corte di Cassazione ha escluso che ai forum e newsgroup su internet si applichino le norme sull'editoria e sulla stampa, che appuntano in capo al direttore di testata un obbligo di controllo preventivo su quanto verrà pubblicato sul giornale (sia esso cartaceo o online) (in questo senso Cassazione penale sez. III, 10535/09 che esclude che i forum possano inquadarsi nelle pubblicazioni editoriali ed afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile. (Tribunale di Firenze ordinanza 22 febbraio 2010). Il *forum* non è una pubblicazione con una propria identità editoriale, quale può essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva o giornalistica ma è un luogo aperto, accessibile a tutti, ove la comunicazione fra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica; « è una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non è materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualità ». « Per tale ragione sul forum il responsabile del sito non può effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico ».

— Per il forum web per contro la disciplina dettata dal D.Lgs. 70 del 2003, (l'art. 17) stabilisce che il gestore di un sito internet è responsabile di quanto scritto da terzi nei forum presenti sul proprio sito se non provveda ad eliminare i commenti lesivi segnalati dal soggetto che si ritiene diffamato (D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 17).

— Esclusa pertanto la responsabilità preventiva del gestore del sito internet in ordine a quanto gli utenti pubblicano sul forum, egli ha l'onere — su segnalazione dell'interessato che si ritiene diffamato — di provvedere alla cancellazione delle espressioni diffamatorie.

— Nel caso in esame risulta per tabulas che l'Associazione Aduc ha provveduto ad eliminare, su richiesta della parte offesa, le espressioni potenzialmente lesive.

Rileva altresì il Collegio che il forum in questione non appare contenere espressioni diffamatorie dotate della valenza lesiva ravvisata dal reclamante.

Deve vieppiù evidenziarsi, come correttamente sottolineato dalla difesa del reclamato, che il forum « megatrends pomezia » risulta provenire dall'iniziativa di un utente, corrispondente al nickname « Gennaro » che ha inserito il primo intervento e non dalla associazione titolare del sito internet, sul quale chiunque può aprire un forum su un nuovo argomento ed inserire il primo intervento.

Ritenuto, nel caso di specie, non sussistente la responsabilità dell'Aduc, poiché le espressioni contenute nel forum non sono diffamatorie e perché il gestore Aduc ha — correttamente — operato su segnalazione, la rimozione delle stesse, il reclamo va rigettato. La natura della questione suggerisce l'opportunità di compensare tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M. — Rigetta il reclamo e compensa le spese processuali.

IL GESTORE DEL FORUM:

SPUNTI SU

IDENTIFICAZIONE

DELL'UTENTE,

ANONIMATO E

(IR)RESPONSABILITÀ

Negli ultimi anni Internet, e con esso l'utilizzo e la gestione dei *Websites*, ha comportato il sorgere di numerose problematiche giuridiche le quali, a volte, poco hanno in comune con fattispecie negoziali tradizionali e, conseguentemente, maggiormente consolidate nella prassi.

Il caso in analisi fornisce l'occasione per individuare alcune rilevanti differenze intercorrenti fra strumenti dialogici utilizzabili con l'ausilio di

Internet. Il tema *de quo*, concernente i concetti di *forum*, *blog* e “stampa telematica”, prende le vele da una richiesta con cui la parte ricorrente (Mega Trends S.r.l.) — indicando quale responsabile l'associazione gestrice di un sito Internet (A.D.U.C. — Associazione per i diritti degli Utenti e dei Consumatori) — domandava la rimozione di un intero *forum* a lei (ricorrente) dedicato, nel quale numerosi utenti avevano espresso giudizi nel complesso negativi. Il ricorso in oggetto, tuttavia, risultava infondato e, conseguentemente, veniva respinto difettandone i presupposti.

Detta richiesta imperniava prevalentemente le proprie ragioni sul presupposto della possibile estensione della responsabilità dell'editore di stampa anche al gestore del sito Internet¹. Tale assunto, se si tengano in

¹ Sul tema della responsabilità dell'Internet provider cfr. MAGLI e SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in questa Rivista, 1997, 61 ss.; GATTEI, *Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider*, in *www.interlex.it*, 28 novembre 1998; SEMINARA, *La responsabilità penale*

degli operatori su Internet, in questa Rivista, 1998, 745; PICOTTI, *La responsabilità penale dei Service Providers in Italia*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 4, 501; IDEM, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in questa Rivista, 1999, 283; RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002,

considerazione le peculiari caratteristiche dello strumento sotto esame, non appare affatto condivisibile. In proposito, le ordinanze in commento fanno perno sul concetto stesso di *forum*, da intendersi quale strumento d'incontro e discussione per mezzo del quale gli utenti hanno facoltà di confrontarsi liberamente. Il Tribunale *de quo*, invero, chiarisce come lo strumento "*forum*" — lungi dall'essere una pubblicazione con propria identità editoriale² — debba essere considerato alla stregua di una piazza virtuale ove gli utenti non creano informazione ma si scambiano (unicamente) opinioni.

Inoltre, come da un canto il gestore pare aver attuato ogni comportamento idoneo ad evitare il procrastinarsi o l'aggravarsi degli effetti lesivi derivanti da alcune specifiche critiche particolarmente salaci — eliminando le stesse non appena gliene fece istanza il diretto interessato — così, dall'altro, il *forum* di cui si chiedeva l'intero oscuramento non conteneva neppure (ulteriori ed attuali) espressioni diffamatorie³, non sussi-

321 ss.; CASSANO e BUFFA, *Responsabilità del content provider e dell'host provider*, in *www.altalex.it*, 14 febbraio 2003; PUTIGNANI, *Sul provider responsabilità differenziate*, in *Guida dir.*, 2003, 48; PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e responsabilità*, 8-9, 2004, 832; RESTA, *La responsabilità del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 1713; CAPRARO e PINTO, *Forum di discussione online, diffamazione e responsabilità, che ruolo gioca il Webmaster?*, in *Foro it.*, voce *Ingiuria*, 2, 2009, 982; CHIAROLLA, *L'insostenibile vaghezza della responsabilità su Internet*, in *Danno e responsabilità*, 11, 2009, 1049; DE NATALE, *La responsabilità dei fornitori di informazioni in Internet per i casi di diffamazione on line*, in *Foro it.*, voce *Ingiuria*, 15, 2009, 509; ALVANINI, *La responsabilità dei services providers*, in *Il diritto industriale*, 4, 2010, 329; TESCARO, *La responsabilità dell'internet provider nel d.lgs. n. 70/2003*, in *La responsabilità civile*, 3, 2010, 166; REDAZIONALE, *Responsabilità degli Isp sui contenuti illeciti dei siti ospitati*, in *www.unioneconsulenti.it*; Sulla responsabilità civile comparatistica dell'Internet provider cfr., tra gli altri, BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet provider. Una sintesi di diritto comparato*, in questa *Rivista*, 2000, 829 ss.

² In merito allo specifico tema della responsabilità del gestore del sito rispetto ai commenti pubblicati nei propri *forum*, il Tribunale di Firenze — con ordinanza del 22 febbraio 2010 — ha da ultimo reputato come «in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui *forum* ospita-

ti all'interno dei siti internet non possa applicarsi la responsabilità del direttore responsabile per omissione del controllo sul contenuto. Il *forum* non è una pubblicazione con una propria identità editoriale quale può essere un media a mezzo stampa, un trasmissione radiotelevisiva giornalistica. (...) il sito è sì un prodotto editoriale, ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, alcuni dei quali non permettono un controllo immediato delle comunicazioni che una volta entrate sono immediatamente destinate e raggiungibili dal pubblico della rete. È proprio il caso dei *forum* aperti ai visitatori del sito». Uno dei primissimi casi aventi ad oggetto la responsabilità del *provider* è stato affrontato dal Tribunale di Cuneo (con ordinanza del 23 giugno 1997, in *Giur. piemontese*, 1997, 493, con nota di GALLI) con la quale fu stabilito che «il service provider, che si limiti a concedere l'accesso alla rete, nonché lo spazio del proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore, non è responsabile della violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo». In tema di mancata responsabilità del *webmaster* e del *news-server*, cfr. Trib. Roma, ord. 4 luglio 1998, in questa *Rivista*, 1998, 4-5, 807 ss., con nota di COSTANZO, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*; secondo l'A., *ivi*, 814, in merito all'esonero da responsabilità del gestore, «non potrà non valere l'irrelevanza di principio del grado di coinvolgimento tecnico dell'operatore d'Internet con le attività che in qualsiasi modo fanno capo al suo server».

³ Nello specifico, le dichiarazioni (pur manifestando un'opinione critica) non parevano avere un contenuto offensivo o dif-

stendo, peraltro, alcun *periculum in mora*; non sarà infatti possibile procedere all'eliminazione di un *forum* Internet per il solo fatto che qualcuno potrebbe, in futuro, pubblicarvi espressioni offensive. Invero, non essendosi rinvenuta al momento alcuna lesione all'immagine della società ricorrente, la rimozione del *forum* avrebbe rappresentato un'ingiustificata lesione al diritto di confrontarsi spettante agli utenti/consumatori motivata dalla sola potenziale eventualità che altri scritti negativi potessero eventualmente essere in seguito pubblicati.

Dall'inquadramento (o meno) dello *strumento* in esame nell'ambito dell'editoria, discende l'(in)esistenza di un dovere — ed annessa responsabilità — di controllo preventivo in capo al *provider* delle dichiarazioni rilasciate (da altri) all'interno del *forum* "ospitato". Le due questioni appaiono, in sintesi, del tutto connesse: se il *forum* rappresentasse una "forma" di editoria vi sarebbe in capo al gestore del sito un obbligo di vigilanza preventiva.

I provvedimenti in discorso, come preannunciato, statuiscano che il *forum* debba essere unicamente inteso quale mero spazio virtuale idoneo a generare un ambiente favorevole al libero dialogo. Detta interpretazione richiama un recente orientamento della Cassazione⁴ in cui viene escluso come detto *strumento* possa inquadarsi nelle pubblicazioni editoriali, affermando quindi che lo stesso (*forum*) vada assimilato ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile. La concreta fattispecie analizzata, dunque, dovrebbe essere posta in relazione non alla specifica disciplina della libertà di stampa, bensì alla generale libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21, comma 1, Cost.⁵ Il problema nasce dalla nozione di stampa dettata dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62⁶, con la quale viene estesa l'applicabilità delle disposizioni di cui

famatorio che travalicasse il diritto di espressione e di critica dell'utente/consumatore.

⁴ Cass. pen. sez. III, sent. n. 10535 dell'11 dicembre 2008 - dep. 10 marzo 2009, in questa *Rivista*, 2009, 3, 508, con nota di BACCHINI, *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in Internet?*; v. pure *Giur. Cost.*, 2009, 3, 2111, con nota di CONCETTA, *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*.

⁵ Sul tema della libertà di espressione e dei limiti posti al diritto di manifestazione del pensiero v. tra gli altri, FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1988; GRISOLIA, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale*, Milano, 1992; ZENO ZENCOVICH, *La libertà di espressione. Media, mercato e potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004.

⁶ «Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che producono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso

all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47⁷ al prodotto editoriale con esclusione — a detta della Cassazione richiamata — degli interventi presenti nei *forum*, da intendersi perciò quali pura manifestazione del pensiero non ricollegabile a strumenti dell'editoria. La Corte, invero, esclude che la mera possibilità di visionare i messaggi da parte degli utenti comporti (in automatico) una qualificazione del *forum* come prodotto editoriale.

Tale strumento, perciò, rappresenterebbe un'area non sottoposta alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa come l'indicazione di un direttore responsabile o l'obbligo di registrazione⁸. L'articolo 21 Cost., quindi, seppur possa eventualmente essere interpretato in senso evolutivo, adeguandolo alle sopravvenute nuove forme tecnologiche d'informazione, non potrà essere considerato alla stregua di un ampio contenitore all'interno del quale far rientrare qualsivoglia mezzo di comunicazione del proprio pensiero prescindendo da una puntuale analisi circa ciascuno di essi. Secondo il pensiero della Corte di Cassazione, in sintesi, i messaggi lasciati dagli utenti sul *forum* sono assimilabili a quelli posti in una bacheca aperta (o meno, a seconda dei casi); mezzi comunicativi, questi ultimi, non soggetti alle limitazioni costituzionali specificamente previste (o comunque espressamente prefigurate) per la stampa⁹.

Muovendo da tale presupposto, ossia dall'esclusione dell'applicazione delle norme sull'editoria all'ipotesi in analisi, ne consegue come debba negarsi la configurabilità di una responsabilità — da parte del *provider* — alla stregua del direttore di una testata giornalistica per il mancato controllo preventivo dei contenuti delle dichiarazioni formulate dagli

al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 ».

⁷ « Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari ».

⁸ In tema di rapporti fra informazione telematica e stampa v., ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche* in questa *Rivista*, 1998, 15.; CLARIZIA, *I giornali telematici*, in *AIDA*, 1998, 149; NESPOR, *Internet e la legge*, Hoepli, Milano, 1999, 175 e ss. Sulla non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a

quello stampato, con conseguente inapplicabilità analogica *in malam partem*, cfr. Cass. pen. sez. V, sent. n. 35511 del 16 luglio 2010 - dep. 1 ottobre 2010, in questa *Rivista*, 2011, 895 con nota di MELZI D'ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line. Per mezzo di tale provvedimento si rimarca l'inesistenza, nel sistema attuale, di una norma contemplante la punibilità ai sensi dell'articolo 57 c.p. del direttore di un giornale on-line. Detto articolo, secondo il parere della Corte, non risulterebbe applicabile al giornale telematico in quanto « la lettera della legge e la sua *ratio* fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on-line ». Perché possa dunque parlarsi di stampa in senso giuridico « occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (*prius*), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (*posterius*) ».

⁹ Nella sentenza richiamata, Cass. pen. sez. III, 10535/2009, si faceva riferimento alle limitazioni in tema di sequestro.

utenti. In argomento, il Tribunale *de quo*, evidenzia come dall'analisi delle caratteristiche proprie dello strumento in esame debba conseguire, da un canto, l'impossibilità materiale da parte del gestore *web* di poter fattualmente verificare ciascun messaggio lasciato "in bacheca" — a causa dei numerosi interventi che di volta in volta si susseguono all'interno del *forum* medesimo — e, da un altro canto, la consapevolezza circa l'errore che verrebbe compiuto considerando le dichiarazioni degli utenti come manifestazioni dichiarative "proprie" del gestore, il quale, dunque, non si proporrebbe precipuamente di diffonderle come notizie. In breve, la natura e lo scopo stesso del *forum* non consentirebbero censure preventive. Vale specificare, in merito, come il *forum* incriminato non fosse (neppure) stato attivato dal gestore del sito bensì da un utente, il quale avrebbe — in autonomia — deciso di inserire il primo intervento critico.

Differente discorso andrebbe affrontato qualora le dichiarazioni lesive fossero state inserite in un *blog*, da intendersi quale diario *on-line* scritto (principalmente) dal suo gestore o da altre persone le cui affermazioni (a differenza del *forum*) non sono autonomamente inseribili in bacheca, richiedendo il nulla osta del gestore medesimo. Costui, quindi, nell'ultima ipotesi descritta (*blog*), assume un vero e proprio *dovere* di verifica preventiva delle dichiarazioni altrui, rimanendo così sottoposto ad una responsabilità analoga a quella prevista per il direttore di testata giornalistica¹⁰.

L'assenza di un *obbligo* a carico del gestore deriva sostanzialmente dal tenore letterale dell'articolo 17, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70¹¹, ove si statuisce come nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto stesso — ossia attività di semplice trasporto (*mere conduit*), attività di memorizzazione temporanea (*caching*) e attività di memorizzazione di informazioni (*hosting*) — il prestatore non sia assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né a un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il prestatore è comunque tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza) qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio della società dell'informazione, nonché a fornire, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'*identificazione* del medesimo soggetto¹², al fine d'individuare e preve-

¹⁰ Al riguardo, costituisce precedente giurisprudenziale la sentenza del Tribunale di Aosta, 26 maggio 2006, n. 553 (*Giur. merito*, 2007, 4, 1069, con nota di SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito*) con cui si è equiparata la posizione del gestore del *blog* a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata. Secondo tale provvedimento, colui che gestisce il *blog* altro non sarebbe se non il direttore responsabile dello stesso, indipendentemente dalla mancata formale investitura in detto ruolo. L'elemento caratterizzante

andrebbe riscontrato nel totale controllo di quanto viene postato, controllo che farebbe perciò conseguire, allo stesso modo di un direttore responsabile, l'obbligo di vigilare preventivamente su ogni contenuto interno al *blog* medesimo e di eliminare tempestivamente ogni contenuto offensivo.

¹¹ In attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

¹² Ossia del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dati.

nire attività illecite. La responsabilità del prestatore per il contenuto di tali servizi verrà quindi a configurarsi qualora, in seguito a richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, egli non agisca prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia immediatamente informato l'autorità competente.

La mancata configurabilità di una preventiva responsabilità per *culpa in vigilando*, in capo al gestore di un *forum*, non comporta tuttavia l'inesistenza di specifici obblighi (e responsabilità) in presenza di determinate circostanze. Colui che si ritiene leso ha il diritto di chiedere informazioni al gestore per risalire alla *fonte* delle *dichiarazioni* offensive e di pretendere la *cancellazione* delle stesse. Il problema nasce (soprattutto) quando la partecipazione al *forum* è aperta a tutti *senza* necessità di *registrazione*. Ben noto è infatti come l'intervento su tali bacheche virtuali possa richiedere o meno l'immissione dei dati personali; e rimane evidente come, anche in ipotesi di registrazione, i dati immessi potrebbero risultare del tutto falsi od alterati. Di poco conforto, poi, risulta il fatto di aver a disposizione il numero IP del soggetto intestatario dell'utenza poiché potrebbe essere persona del tutto differente da colui che ha realmente commesso il fatto (illecito): si pensi all'ipotesi di utilizzo di computer altrui¹³.

Invero, in tale ipotesi — differente rispetto allo specifico caso in commento — l'anonimato comporterebbe l'impossibilità della (o, quanto meno, una seria difficoltà nella) individuazione dell'autore dell'illecito. Impossibilità questa che, vista l'enorme capacità diffusiva (e lesiva) delle notizie per mezzo Internet, potrebbe essere utilizzata quale formidabile arma per colpire alle spalle, nascondendo la mano e senza "pagarne alcun dazio". La successiva cancellazione del messaggio lesivo sarebbe dunque, in assenza di una individuazione del reale responsabile, una ben magra consolazione in quanto nulla impedirebbe all'anonimo di poter procrastinare la propria condotta, magari aprendo (immediatamente dopo la cancellazione del primo) altri *forum* di medesimo contenuto.

Neppure le allettanti similitudini richiamate nella prima ordinanza in esame¹⁴ — nel quale lo spazio concesso dal *provider* al *forum* viene appunto equiparato «allo spazio che qualsivoglia esercizio commerciale può riservare ai propri avventori per parlare, discutere ed esprimere opinioni (sebbene tale caso rappresenti un'ipotesi di spazio meramente eventuale e/o casuale *n.d.a.*), senza che ad alcuno verrebbe in mente di ritenere il titolare dell'esercizio commerciale responsabile di eventuali affermazioni oltraggiose o calunniose espresse dagli avventori in una discussione in corso tra loro» — sarebbero sufficienti a "placare" il vuoto normativo che si formerebbe in occasione d'illecito commesso da persona non individuabile.

E proprio in quest'ottica di *anonimato* e *mancata responsabilità* le succitate analogie temo abbiano vita breve: la capacità lesivo/divulgativa di strumenti di massa quali il *forum* risulta del tutto imparagonabile alle

¹³ Sebbene la semplice materialità di quest'ultimo lasci comunque aperta la possibilità di risalire all'autore del fatto, non configurando necessariamente un'ipotesi di *probatio diabolica*.

¹⁴ Nel quale l'autore del reato, appare (invece) identificabile, comportando così un'assenza di responsabilità del *provider* che abbia (come è avvenuto) tempestivamente eliminato le dichiarazioni lesive.

“chiacchiera” tra privati, siano esse svolte all’interno di un esercizio commerciale ovvero tramite altri strumenti comunicativi quali, ad esempio, la telefonia (che comunque comportano altro ordine di problemi e di ragionamenti). Se, dunque, è legittima la premessa contemplante l’impossibilità d’immaginare la società erogatrice un servizio telefonico quale responsabile per i contenuti delle telefonate intercorrenti fra i vari utenti (che comunque avvengono in un ambito privato e non tramite una cassa di risonanza), appare, tuttavia, altrettanto legittimo il rifiuto di un vuoto di tutela cagionato dalla mancata possibilità d’individuare chi debba rispondere in occasione d’illecito commesso per il tramite di un *forum* il cui gestore consenta l’anonimato. In sintesi, giova ripetere come il problema principale verrebbe a configurarsi qualora colui che partecipi o costituisca il *forum* potesse godere di tale (ingiustificata?) *franchigia*.

Quid accidit? Ossia, chi sarà allora responsabile per l’illecito perpetratosi tramite uno *strumento* che permetta la partecipazione anonima? Stando al tenore letterale del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 non sarà responsabile il gestore che elimini le dichiarazioni altrui dannose, ma non sarà (ovviamente) neppure possibile far valere la responsabilità dell’anonimo (sempre che resti tale). L’unica soluzione percorribile appare dunque quella di porre in capo al gestore un obbligo di provvedere all’identificazione dei partecipanti al *forum* (ad esempio, attraverso una qualche forma di registrazione), rispetto alla quale non sembra convincente l’ipotetica obiezione che essa si porrebbe in violazione del diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.); diritto quest’ultimo che — se per l’utente è soggetto agli ordinari limiti giuridici posti a garanzia dei beni penalmente tutelati (e certo in sé non parrebbe garantire *de plano* pure un “diritto all’anonimato” nella manifestazione del proprio pensiero¹⁵) — per il gestore non viene (neppure) in considerazione.

Precisando fin d’ora come l’attività del gestore non debba necessariamente essere ricondotta all’esercizio di un diritto *costituzionale* e dunque indagando questa possibilità a titolo di semplice ipotesi, va osservato che il richiamo alla libertà in questione, se può valere per l’esercizio dell’attività editoriale (in quanto la scelta di cosa pubblicare si risolve nell’espressione di un proprio orientamento)¹⁶, appare non pertinente nel caso di specie,

¹⁵ Per un’approfondita disamina circa la nozione di anonimato si v. PELINO, *La nozione di anonimo*, in AA.VV., *Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di Finocchiaro, *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia*, diretto da Galgano, XXIV, Padova, 2008, 33 ss. Sulla mancata configurabilità dell’anonimato inteso quale bene di rilevanza costituzionale, cfr. TASSINARI, *Diritto all’anonimato e diritto penale: un (possibile) oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?*, *Op. supra cit.*, 182. Secondo quest’ultimo A., *ivi*, 182-183, come risulti indubbio il riconoscimento del diritto al nome, in via generale, così non potrebbe altrettanto dirsi nei confronti di un diritto all’oblio « autonomo »; nondimeno, lo stesso A., *Op. su-*

pra cit., 187 ss., rimarca la possibilità di qualificare l’anonimato quale diritto strumentale alla protezione della *privacy*. A riguardo, tuttavia, PELINO, *L’anonimato su Internet*, *Op. supra cit.*, 293, rileva come l’anonimato — anche se inteso quale diritto strumentale — paia comunque cedere il passo e, conseguentemente, subire una contrazione dinanzi ad altri diritti prevalenti.

¹⁶ Così FOIS, *libertà di diffusione del pensiero e monopolio televisivo*, in *La libertà di « informazione »*, a cura di A. Vignudelli, Rimini, 1991, 26 ss.; VESPIGNANI, *Comunicazione politica e sistema democratico: separati in casa o coincidenza degli opposti?*, in corso di pubblicazione in *Scritti in onore di Luigi Arcidiacono*, 17 ss. del dattiloscritto.

nel quale un'impronta del genere viene esclusa *a priori* (appunto poiché *non v'è selezione del materiale* che circola attraverso il *forum*) ed anzi tale mancanza viene invocata proprio per negare l'imputabilità di chi ha predisposto l'ambiente virtuale dove si è verificato il reato. Piuttosto, la fattispecie qui considerata — perlomeno ove sia finalizzata alla realizzazione di un profitto economico — sembra riconducibile alla libertà di impresa ex art. 41 Cost., che certamente lascia al legislatore uno spazio di manovra molto più ampio nel disciplinarla, soprattutto in virtù delle numerose clausole elastiche¹⁷ in esso contenute, a cominciare da quella concernente il rispetto della dignità umana (frequentemente additata come fondamento costituzionale dei reati contro l'onorabilità delle persone, sebbene con specifico riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., che per l'esattezza parlerebbe di « dignità sociale »)¹⁸. Tutto ciò tenuto conto che, comunque, anche relativamente all'attività editoriale la pertinenza dell'art. 21 Cost. non ha impedito la previsione di vincoli ben più stringenti di quelli che si potrebbero introdurre a carico del gestore di un *forum*, essendosi arrivati addirittura a configurare — sia pur non senza qualche ragionevole dubbio di costituzionalità in ordine al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost. — un'ipotesi di responsabilità oggettiva, mentre qui si tratterebbe d'imporre un semplice obbligo di registrazione dei partecipanti, i quali resterebbero gli unici responsabili del reato, mentre il *provider* sarebbe tale (responsabile) limitatamente a quanto di sua (stretta) competenza.

Differente discorso si verificherebbe nell'ipotesi in cui a tale attività (di gestione del *forum*) mancasse la finalità economica, sicché l'attenzione — volendo scandagliare in profondità ogni possibile “appiglio” costituzionale — si potrebbe forse spostare sulla tematica del *diritto di riunione* ex art. 17 Cost., personificata, appunto, nella “piazza informatica” così riprodotta dal *forum*¹⁹, accostando in tal senso la figura

¹⁷ Sul tema di dette clausole elastiche — o, come spesso si dice, « generali » — cfr., fra gli altri, oltre alla celebre classificazione offerta da ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano, 1970, 167-213 (per certi aspetti, comunque, già anticipato da BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, 1949, 55-68.), anche FARIAS, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, 1981; MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 5-19; RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in AA.VV., *Il principio di buona fede*, Milano, 1987, 249-272; BELVEDERE, *Le clausole generali tra interpretazione e produzione di norme*, in *Politica del diritto*, 4, 1988, 631-653; PIZZORUSSO, *Clausole generali e controllo di costituzionalità delle leggi*, in *Politica del diritto*, 4, 1988, 655-665; VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010.

¹⁸ In tal senso, cfr. ESPOSITO, *La liber-*

tà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Milano, 1958, 44 e BARI-LE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 109 ss., nonché, più recentemente, BEVERE e CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 2006, 28 ss.

¹⁹ Nelle attuali circostanze, in cui la naturalità e l'artificialità assumono analoga prospettiva — ovvero in un mondo di video e tastiere in cui l'individuo si proietta (o si apre) “all'esterno” schiacciando bottoni —, evidentemente le ragioni che motivano tradizionalmente l'adunata spontanea in un luogo — motivata da « interessi, finalità o attività comuni, oppure da un desiderio di rapporti amichevoli » — potrà facilmente contemplarsi anche in una piazza informatica, nella quale viene espletato un diritto riconosciuto ai cittadini. In questo senso « costituzionalmente protetta » è, quindi, ogni intenzionale vicinanza di persone in cui vi sia tra gli astanti, o almeno fra la maggior parte di essi, la scambievole consapevolezza degli intenti che li racco-

del *gestore* (del *forum*) a quella dell'*organizzatore* (della riunione). Evidentemente, così inteso, l'articolo in questione risentirebbe in modo notevole (ed ancor più macroscopico) del contesto *storico del tempo* che ignorava (né, semplicemente, poteva immaginare) quella *rivoluzione informatica* che ci ha bruscamente proiettati nell'era della tecnica, stravolgendo i termini della *questione* e delle relative *tutele*. In questo senso, senza l'intervento di una *specifica normativa costituzionale* (o fors'anche solo *sub-costituzionale* d'aggiornamento e di specificazione), parrebbe tuttavia mancare una chiara indicazione (costituzionale) in ordine a *forme e modalità* di limitazione dell'attività così intesa, almeno leggendo il fenomeno giuridico 'riunione' secondo un *approccio metodologico formale* ed alla luce dell'*attuale* legislazione attuativa. Mentre, in una *prospettiva ermeneutica* che ripensasse la *ratio legis* della disposizione in un'*ottica evolutiva*, si potrebbe forse interpretare il fenomeno e le connesse tutele — non senza una qualche forzatura — facendo appunto riferimento alla complessità indotta dalle nuove "circostanze del caso".

Ciò nonostante, il discorso sulla *tutela della dignità umana* permarrrebbe comunque, così giustificando la configurabilità tanto di un obbligo di identificare la provenienza e l'identità degli interventi nel *forum*, quanto di una responsabilità di omissione (dunque di negligenza) a carico del gestore per la mancata attuazione delle attività richieste in merito all'identificazione medesima. Se poi, nonostante la diligenza di quest'ultimo (gestore), il soggetto committente l'illecito risultasse in grado d'impedire il proprio concreto riconoscimento, si configurerebbe uno specifico reato informatico a suo carico che si addizionerebbe a quello commesso mediante la partecipazione al *forum*. Il problema, dunque, pare essere quello di individuare — tecnicamente e giuridicamente — l'autore del reato, visto come il documento elettronico, già previsto a livello normativo, si trovi tuttora ben lungi dall'essere diffuso nella pratica.

L'ordinamento potrebbe dunque prevedere un obbligo per i partecipanti al *forum* di reale individuazione, ad esempio tramite la richiesta di documenti identificativi. E se è pur vero che tale operazione comporta una forte limitazione all'essenza stessa dello strumento in analisi, essa (operazione) si rivela probabilmente necessaria al fine di evitare il procrastinarsi (attraverso più *forum*) di un illecito in relazione al quale non verrebbe a trovarsi un concreto colpevole: né il gestore, che diligentemente elimini le dichiarazioni in oggetto, né l'autore, che sia appunto rimasto coperto dall'anonimato. In proposito, appare quantomeno opportuno citare un noto caso francese, che risale al febbraio del 1999, in cui un *provider* (Altern.org) venne condannato dalla Corte d'Appello parigina per aver diffuso abusivamente delle fotografie riguardanti una popolare mo-

glie. Questo, poi, può essere di diverso tipo e, sulla sua base, si aggettivano le riunioni in politiche, religiose, culturali, ricreative, sportive, familiari e così via ». Così GARDINO CARLI, in *Dig. disc. pubbl.*, 1997, 480.

Per una ricognizione di massima sul tema v. BORRELLI, *Riunione* (diritto di), in

Enc. dir., 1988, 1401; AA.VV., *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali*, a cura di Carlassare, Padova, 1988; GIOCOLI NACCI, *Libertà di riunione*, in *Tratt. Di dir. amm.*, diretto da Santaniello, XII, Padova, 1990, 157; PRISCO, *Riunione* (libertà di), in *Enc. giur.*, 1991.

della²⁰. Dette riproduzioni fotografiche — divulgate per mezzo di un sito Internet ospitato anonimamente dal *provider* francese — venivano in un secondo tempo rimosse, a seguito di specifica richiesta da parte degli interessati. Nonostante ciò il *provider* fu condannato a risarcire la parte lesa. Ma per quale ragione?

Se ci basassimo su quanto l'ultima giurisprudenza italiana sostiene, la (tempestiva) rimozione del materiale illecito da parte del gestore dovrebbe rappresentare un comportamento idoneo a scagionarlo da qualsivoglia responsabilità. Per la Corte francese, viceversa, detto comportamento non risultò sufficiente. I motivi dell'accoglimento della domanda di risarcimento poggiano sul fatto che il gestore francese avrebbe concesso a chiunque, *anche in forma anonima*, di trasmettere dati (nel caso specifico immagini) senza prendere alcun tipo di precauzione, né tantomeno verificare ciò che veniva effettivamente diffuso *on-line*. Il giudice francese, perciò, sottolinea come l'attività del *provider* non sia affatto riducibile a semplice trasmissione d'informazioni dovendosi, di fronte ai terzi, assumere le conseguenze di un'attività (la sua) che ha deliberatamente intrapreso.

Elemento essenziale della sentenza citata pare quindi il consenso del *provider* all'anonimato dell'autore dell'illecito, consenso questo dal quale scaturirebbe la responsabilità del gestore medesimo. Perciò, garantire l'anonimato equivarrebbe (per la Corte richiamata) ad un'assunzione di responsabilità per il fatto (illecito) del terzo; in sintesi, l'ospitante "un contenuto" è responsabile dello stesso fino a quando il suo autore non sia identificato con certezza. Il *provider*, allora, pur non avendo tecnicamente l'obbligo di controllare il contenuto dei siti ospitati, sarebbe responsabile (del medesimo contenuto) se acconsentisse l'anonimato dei fornitori degli stessi (siti e contenuti).

Il delicato tema della responsabilità degli Internet service provider circa gli eventuali contenuti illeciti ospitati, rischia dunque di compromettere la validità di uno strumento informativo del tutto rivoluzionario. Il comportamento del gestore, astrattamente riconducibile ad un generale obbligo di prudenza e diligenza, rappresenta allora l'unica via per poter garantire l'individuazione (e la condanna) dell'autore dell'illecito e la corretta utilizzazione di codesti mezzi comunicativi.

La società presuppone il rispetto di regole e ciò, nel settore in esame, potrà avvenire solo attraverso l'imposizione di norme di legge idonee a fissare parametri per la determinazione della responsabilità di colui che intenda inserire (o pubblicare) contenuti sulla rete, proibendo (o quantomeno limitando) certi comportamenti potenzialmente lesivi della sfera giuridica altrui. E se i mezzi tecnici moderni non consentissero un'identificazione certa, allora — probabilmente — il sistema attuale non risulta sufficientemente adeguato all'utilizzo di simili strumenti. Questi, invero, non dovrebbero essere utilizzati alla stregua di megafoni per una (libera) manifestazione del pensiero atta a danneggiare l'altrui persona senza colpo ferire; se ciò accadesse sarebbe necessario individuare l'autore della lesione: il gestore (qualora avesse partecipato all'illecito o non si fosse ado-

²⁰ Corte d'Appello di Parigi, 10 febbraio 1999, Lacambre c. Hallyday, in questa Rivista, 1999, 926 ss., con nota di Ric-

cio, La responsabilità del Provider nell'esperienza francese: il caso Hallyday.

perato per consentire l'identificazione del reale autore) ovvero il soggetto dichiarante.

Una cosa è certa, se ai tempi delle “pasquinate” nella Roma papalina l'anonimato equivaleva a contrastare le censure vaticane sfuggendo alle forche pontificie, in una moderna democrazia sarebbe quantomeno ragionevole conoscere il “poeta” affinché la satira non degeneri in arbitrio, con buona pace della statua di Marco Aurelio: commettere un illecito appellandosi all'anonimato potrebbe equivalere al delinquere mascherati invocando il diritto alla riservatezza.

LEOPOLDO VIGNUDELLI